

## **Legge Regionale 27 luglio 1998 n. 22**

**Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo del 19-11-1997, n. 422  
(B.U. Regione Basilicata n. 44 del 06 agosto 1998)**

**TESTO AGGIORNATO E COORDINATO  
con la legge regionale 6 agosto 2008, n. 20  
(B.U. n. 35 del 6 agosto 2008)**

STRALCIO

...

### **Art. 27**

#### **Tessere di libera circolazione<sup>1</sup>**

1. Alle imprese che gestiscono servizi di trasporto pubblico è fatto divieto rilasciare titoli di viaggio gratuiti o semigratuiti sulle linee da essi gestite.

2. Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai militari dell'Esercito Italiano, *esclusivamente durante l'espletamento del servizio e ad eccezione degli spostamenti casa-lavoro, mediante esibizione di idonea certificazione rilasciata dai rispettivi comandi, nonché i titolari di tessere rilasciate dallo Stato ovvero vidimate o rilasciate dalla Regione per motivi di vigilanza e controllo.*

<sup>1</sup> articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 15 del 02-10-2007;